



Autorità Nazionale Anticorruzione

“Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l’Autorità nazionale anticorruzione e istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri”

Relazione illustrativa



Autorità Nazionale Anticorruzione



Autorità Nazionale Anticorruzione

Sommario

1. Premessa.....	4
2. Le ragioni e le finalità dell'intervento.....	4
3. La procedura di consultazione pubblica.....	4
4. Principali osservazioni pervenute e le motivazioni delle scelte adottate.....	4
4.1. Applicazione del Regolamento ai procedimenti di adozione di atti regolatori.....	5
4.2. Procedimento interno.....	5
4.3. Tutela e trattamento dei dati personali.....	5
4.4. Definizione di portatore di interessi.....	6
5. Entrata in vigore del Regolamento	7



Autorità Nazionale Anticorruzione

1. Premessa

In applicazione del «Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR)» di cui alla delibera 554 del 13 giugno 2018, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 6 luglio 2018) nella presente Relazione illustrativa sono descritte le ragioni e le finalità che hanno guidato l'Autorità nell'adozione del «Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità nazionale anticorruzione e istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri» (nel prosieguo Regolamento), le procedure di consultazione adottate, le principali osservazioni pervenute, raggruppate per oggetto, e laddove non accolte, le ragioni del mancato accoglimento.

La Relazione è pubblicata sul sito dell'ANAC unitamente al testo delle osservazioni pervenute nella consultazione pubblica.

2. Le ragioni e le finalità dell'intervento

Il Regolamento è stato adottato con l'obiettivo di regolamentare secondo principi di massima trasparenza gli incontri del Presidente, dei componenti del Consiglio, del Segretario generale e dei dirigenti dell'Autorità nazionale anticorruzione con i portatori di interesse. Ciò in attuazione di quanto previsto nella deliberazione n. 12 del 28 ottobre 2015 recante l'Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione, nella parte in cui l'Autorità ha auspicato per tutte le amministrazioni pubbliche l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (*lobbies*).

3. La procedura di consultazione pubblica

Lo schema di Regolamento è stato approvato dal Consiglio nella seduta del 19.12.2018 e posto in consultazione pubblica, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ANAC, nel periodo 21 dicembre 2018-15 gennaio 2019.

Tenuto conto che non era stato ricevuto alcun contributo, al fine di consentire una più ampia partecipazione dei soggetti interessati, con decisione assunta dal Consiglio nella seduta del 17 gennaio 2019, la consultazione pubblica sul Regolamento è stata riaperta fino al 18 febbraio 2019. Considerato l'impatto della nuova disciplina su tutti gli uffici dell'Autorità, inoltre, con nota del Segretario generale, tutto il personale interno è stato invitato a trasmettere le proprie osservazioni (prot. 4924 del 21.1.2019).

A seguito della proroga dei termini sono state trasmesse n. 3 osservazioni di cui una da parte del RPCT dell'ANAC e due da soggetti esterni (Studio professionale Telos A&S srl; Associazione il Chiostro).

4. Principali osservazioni pervenute e le motivazioni delle scelte adottate

Di seguito sono riportate le principali tematiche oggetto dei contributi ricevuti e viene fornita, in forma sintetica e complessiva, una risposta alle osservazioni pertinenti trasmesse, in particolare, a quelle che presentano elementi di difformità con l'atto adottato, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento che disciplina l'AIR e la VIR sopra richiamato. Sono, altresì, indicate le conseguenti modifiche apportate al testo del Regolamento posto in consultazione.



Autorità Nazionale Anticorruzione

4.1. Applicazione del Regolamento ai procedimenti di adozione di atti regolatori

Con riguardo alla previsione contenuta all'art. 2, co. 3 del Regolamento in consultazione che esclude l'applicazione dello stesso, tra gli altri, agli incontri finalizzati all'adozione di atti regolatori, è stato osservato che proprio nell'ambito delle attività finalizzate all'adozione di tali atti (linee guida applicative, regolamenti, determinazioni) o di proposte di correzione di dispositivi normativi (cd. Segnalazioni al Governo e al Parlamento), è maggiore l'interesse a rendere trasparente l'interlocuzione tra decisori dell'Autorità ed esperti e portatori di interessi diffusi o organizzati, dato l'impatto di tali atti sulla platea degli *stakeholder* (RPCT ANAC). È stata sottolineata l'importanza di considerare soggette agli obblighi di trasparenza anche quelle forme di dialogo che avvengono nei procedimenti di adozione di atti regolatori (audizioni, consultazioni e partecipazione a tavoli tecnici) a prescindere che l'incontro sia richiesto dal portatore di interessi o convocato dall'Autorità (Telos A&S srl).

➤ *Opzione*

Le osservazioni sono state in parte accolte.

All'art. 2, co. 2 del Regolamento è stato precisato che i portatori di interessi possono richiedere incontri per questioni attinenti a tutte le funzioni istituzionali svolte dall'ANAC, ivi incluse quelle regolative, consultive, di vigilanza, sanzionatorie.

Al fine di chiarire che l'obbligo di compilare l'Agenda non sussiste per gli incontri in forma di audizioni, consultazioni e partecipazione a tavoli tecnici previsti dai Regolamenti dell'Autorità recanti la specifica disciplina in materia di vigilanza, sanzioni, ispezioni, adozione di atti regolatori e pareri di precontenzioso ai sensi dell'art. 211, del d.lgs. 50/2016, il comma 3, dell'art. 2 è stato eliminato e confluito nell'art. 4, co. 5.

4.2. Procedimento interno

È stato chiesto di integrare i contenuti dell'Agenda con l'informazione "Modalità di richiesta" essendovi più modalità per poter richiedere un incontro (art. 3, co. 2) e di stabilire una tempistica per la trasmissione dei dati degli incontri, ad esempio entro 5 gg (art. 4, co. 2) (RPCT ANAC).

➤ *Opzione*

Le osservazioni sono state accolte. I contenuti dell'Agenda sono stati integrati con la precisazione della modalità della richiesta e previsto che la struttura di supporto del Decisore che cura la compilazione dei moduli li trasmetta in via telematica, entro i successivi cinque giorni, al RPCT.

4.3. Tutela e trattamento dei dati personali

È stato chiesto di: 1) prevedere che i decisori, anche attraverso le loro strutture di supporto, nel comunicare il contenuto del Regolamento consegnino anche l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 5, co. 1); 2) esplicitare all'art. 5, co. 2 che gli uffici dei decisori acquisiscano il consenso dai portatori di interesse alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'Agenda quale condizione per la tenuta dell'incontro e lo trasmettano al RPCT. Diversamente sarebbe troppo oneroso per il RPCT richiedere i necessari consensi in fase successiva; 3) di consultare il RDP dell'Autorità in merito alla



Autorità Nazionale Anticorruzione

tipologia di dati ulteriori da pubblicare e alla durata della pubblicazione, tenuto conto che per la pubblicazione dei dati ulteriori vigono i limiti indicati all'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 e l'obbligo di indicare in forma anonima i dati personali eventualmente presenti (art. 7 bis, co. 3, d.lgs. 33/2013) (RPCT ANAC).

Inoltre, a tutela della riservatezza di ogni azienda, è stato chiesto di inserire un nuovo comma, n. 3 all'art. 3 (e rinumerare l'attuale co. 3 come co. 4) con la previsione che « È fatta salva per il portatore di interesse la possibilità di dichiarare l'espressa richiesta di non pubblicazione della documentazione in oggetto, ove la natura sensibile e/ o riservata di tale documentazione o di parte di essa vada protetta a tutela dei legittimi interessi di terzi» e conseguentemente che il comma 2, art. 5 venga così riscritto «I portatori di interesse, quale condizione per la tenuta dell'incontro, esprimono il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'Agenda, compatibilmente a quanto previsto all'articolo 3, comma 3» (Associazione il Chiostro).

➤ Opzioni

Le osservazioni di cui ai nn. 1 e 2 sono state accolte e precisato che l'atto di consenso alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'Agenda è trasmesso al RPCT unitamente ai moduli in cui sono registrati gli elementi che confluiscono dell'Agenda pubblica (art. 5, co. 2). Quanto all'osservazione n. 3 anche essa è stata accolta ritenendo di includere il RPD nel gruppo di lavoro interno costituito ai fini dell'attuazione del Regolamento.

L'osservazione formulata dall'Associazione il Chiostro non è stata invece accolta in quanto fondata su un presupposto inesatto. Il Regolamento non prevede, infatti, la pubblicazione della documentazione consegnata o trasmessa, ma la mera descrizione della stessa.

4.4. Definizione di portatore di interessi

Tenuto conto che sulla base del Regolamento proposto, chiunque si può qualificare come portatore (rappresentante) di interessi, senza dover avere caratteristiche specifiche come invece richiesto da tutte le leggi regionali sul lobbying, dal Regolamento della Camera e da quelli dei ministeri, è stato richiesto di sostituire la definizione “coloro che rappresentano i portatori di interesse” con “le persone fisiche e le società che svolgono in maniera professionale l'attività di rappresentanza dei portatori di interesse” e di integrare, con riguardo a tali soggetti, il contenuto dell'art. 1, lett. d) con la precisazione che «Tali soggetti, se persone fisiche, devono autocertificare di non aver subito nell'ultimo decennio condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica o il patrimonio, di godere dei diritti civili e di non essere stati interdetti dai pubblici uffici; in caso di soggetti giuridici diversi da persone fisiche tale autocertificazione deve essere prodotta dalle persone che ne hanno la rappresentanza legale e dai loro professionisti che in maniera stabile svolgono attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni»(Associazione il Chiostro).

➤ Opzioni

Il Consiglio ha valutato di accogliere la definizione di rappresentante di interessi proposta e modificato l'art. 1, lett. d) nel senso prospettato.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Quanto alla richiesta di introdurre un'autocertificazione si è ritenuta un onere eccessivo sia per i portatori di interesse sia per l'Autorità tenuta ad effettuare verifiche a campione. L'osservazione, pertanto, non è stata accolta.

5. Entrata in vigore del Regolamento

In fase di approvazione definitiva del Regolamento, il Consiglio dell'Autorità, al fine di consentire agli Uffici di organizzarsi per gli adempimenti previsti nel predetto Regolamento, ne ha stabilito l'entrata in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e precisato che anche l'istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri decorre dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

Il Consiglio dell'Autorità ha approvato, inoltre, le modifiche *al Codice di comportamento dei dipendenti* e *al Codice di condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio*. I due codici recepiscono la nuova disciplina rispettivamente con gli artt.14-bis e 15-bis, riferiti ai doveri dei dipendenti e dei dirigenti, e con l'art. 16-bis contenente i doveri cui sono tenuti il Presidente e i Consiglieri. Le modifiche introdotte entreranno in vigore contestualmente all'entrata in vigore del Regolamento.